

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-6198 del 07/11/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale CARROZZERIA SARAGONI DI SARAGONI MICHELE con sede legale in Comune di Gambettola, Via Lunedei n. 54. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per stabilimento di carrozzeria e riparazione di autoveicoli e verniciatura delle carrozzerie di autoveicoli sito nel Comune di Gambettola, Via Lunedei n. 54. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2024-6482 del 07/11/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dirigente adottante         | TAMARA MORDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Questo giorno sette NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale CARROZZERIA SARAGONI DI SARAGONI MICHELE con sede legale in Comune di Gambettola, Via Lunedei n. 54. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per stabilimento di carrozzeria e riparazione di autoveicoli e verniciatura delle carrozzerie di autoveicoli sito nel Comune di Gambettola, Via Lunedei n. 54.**

## **LA DIRIGENTE**

### **Visto:**

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"*;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL\_2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;

- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447.

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Gambettola in data 02/05/2024, acquisita al Prot. Com.le 8491 e da Arpae al PG/2024/83656, dall'Impresa Individuale CARROZZERIA SARAGONI DI SARAGONI MICHELE nella persona di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Gambettola, Via Lunedei n. 54, per lo stabilimento di carrozzeria e riparazione di autoveicoli e verniciatura delle carrozzerie di autoveicoli sito nel Comune di Gambettola, Via Lunedei n. 54, comprensiva di:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.lgs. 152/06;
- Valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

**Dato atto** che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Gambettola, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Prot. Com.le 8811/2024 del 07/05/2024, acquisito al PG/2024/83698, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

**Visto** che con Nota Prot. Com.le 11058 del 06/06/2024, acquisita al PG/2024/104743, il SUAP del Comune di Gambettola ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

**Dato atto** che in data 12/06/2024 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 12603 e da Arpae al PG/2024/121979 del 03/07/2024;

**Atteso** che con nota Prot. Com.le 14874 del 08/08/2024, acquisita al PG/2024/146701, il SUAP ha richiesto chiarimenti in merito a difformità emerse in sede di parere su compatibilità urbanistico-edilizia;

**Vista** la nota Prot. Com.le 17401 del 20/09/2024, acquisita al PG/2024/169768, con la quale a seguito di richiesta da parte della ditta è stata concessa proroga per la presentazione dei chiarimenti richiesti;

**Atteso** che, a seguito della presentazione della documentazione richiesta in data 11/10/2024, con nota Prot. Com.le 19098 del 17/10/2024, acquisita al PG/2024/188039, il Responsabile IV Settore Assetto del Territorio del Comune di Gambettola ha aggiornato il proprio parere di conformità urbanistica-edilizia;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 07/11/2024, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Nulla osta acustico: Nulla Osta Prot. Com.le 11903 del 20/06/2024, acquisito al PG/2024/113950;

**Evidenziato** che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L.

241/90 e s.m.i.;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'**Impresa Individuale CARROZZERIA SARAGONI DI SARAGONI MICHELE**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza, ad Arpae, al Comune di Gambettola ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale CARROZZERIA SARAGONI DI SARAGONI MICHELE** (P.IVA 03714690405) con sede legale in Comune di Gambettola, Via Lunedei n. 54, per lo stabilimento di carrozzeria e riparazione di autoveicoli e verniciatura delle carrozzerie di autoveicoli sito nel Comune di Gambettola, Via Lunedei n. 54.
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
  - **Nulla osta acustico.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Gambettola e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Gambettola ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di

interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gambettola per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Gambettola per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est  
D.ssa Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

E' stata presentata da "CARROZZERIA SARAGONI di Saragoni Michele" istanza di nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con riferimento allo stabilimento via Lunedei n. 54 - Comune di Gambettola (FC), relativamente per l'attività di carrozzeria e riparazione di autoveicoli e verniciatura delle carrozzerie di autoveicoli.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Gambettola con nota P.G.N. 8811 del 07/05/2024 acquisita al protocollo Arpae PG/2024/83698 del 07/05/2024, ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Gambettola;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2024/86562 del 10/05/2024, aggiornata in data 08/07/2024 con PG/2024/124988, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni della Ditta.

Con nota PG/2024/86570 del 10/05/2024 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Gambettola di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2024/129989 del 16/07/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate, con correzione di refusi:

*"(...Omissis...)"*

**Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate**

*La carrozzeria Saragoni ripara e vernicia autoveicoli. L'attività si svolge 5 giorni alla settimana per un totale di 220 giorni l'anno.*

*Gli impianti che convogliano emissioni in atmosfera, interessati dalla presente istruttoria, sono funzionanti per 3 ore al giorno.*

*Prima della verniciatura la superficie viene levigata con carteggiatrici orbitali aspirate mediante bidoni portatili (marche Norton e Rupes) specifici per questo tipo di applicazioni.*

*Non vi sono dunque emissioni in atmosfera; per gli aspetti di salute degli operatori si rimanda al parere del competente ufficio di Medicina del lavoro.*

#### *Materie prime e ciclo produttivo*

*I consumi previsti di materie prime, contenenti sostanza organica volatile in diversa percentuale (come da SDS fornita dalla ditta) sono:*

*(...Omissis...)*

*Nell'attività di verniciatura auto la ditta impiega 277 kg di prodotti, e l'input di COV dell'attività è di circa 170 kg l'anno pertanto l'attività non è soggetta agli obblighi previsti dall'art.275, poichè non ricade nell'attività di finitura di autoveicoli >0.5 ton/anno; non si condivide pertanto quanto riportato dalla ditta al punto 2.3 della scheda C.*

#### *Art.271 c7 bis*

*Per quanto riguarda le indicazioni di pericolo dei prodotti utilizzati, si evidenzia che il diluente Nitro, i prodotti CROMAZ ET 745 e ROYAL SOFT PUTTY hanno tutti l'indicazione H361.*

*Visto che la pulizia pistole avviene con la lavapistole rosauto Mini super e convoglia nella stessa E1, si può calcolare l'emissione di prodotti H361 su E1.*

*La somma delle sostanze cui è attribuita l'indicazione di pericolo H361, ottenuta moltiplicando i consumi per la percentuale del composto presente nel prodotto, sarebbe:*

*Royal soft ((stirene)  $0.11 \cdot 25 \text{ kg} = 2.75 \text{ kg}$*

*Nitro (toluene)  $0.23 \cdot 100 \text{ kg} = 23 \text{ kg}$*

*ET 745 (5 metil -esan 2 one)  $0.60 \cdot 32 \text{ kg} = 19.2 \text{ kg}$*

*quindi complessivamente si ha su E1 l'emissione di 44,95 kg di sostanze H361, pertanto sotto le soglie di rilevanza per le valutazioni di cui all'art.271 c.7 bis.*

*(...Omissis...)*

*La ditta ha anche calcolato le quantità di sostanze organiche presenti nei prodotti e riportate nella Parte II dell'Allegato I alla parte V: dall'esame dei consumi ha rilevato che non vengono raggiunte le soglie di rilevanza per nessuna Classe di sostanza.*

#### *Considerazioni normative*

*La ditta consuma 277 kg di prodotti in 220 giorni di attività, ossia 1,3 kg di prodotto al giorno. Tale tipologia di lavorazione rientra tra quelle previste dalla DGR 1769/2010 al punto 4.1 - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.*

*Come previsto dalla normativa, le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature vengono svolte in appositi impianti dotati di aspirazione degli inquinanti, ossia in cabina di verniciatura con punto di emissione E1.*

*Sono presenti sistemi di abbattimento costituiti da filtro a pannelli tessuto paint stop che frenano l'overspray dei prodotti spruzzati in cabina.*

*I limiti previsti per i gas che si liberano durante la verniciatura sono 3 mg/Nmc di polveri e 50 mg/Nmc di COV.*

| <i>emissione</i> | <i>attività</i>                | <i>portata<br/>(Nmc/h)</i> | <i>durata<br/>(h/g)</i> | <i>limite</i>           | <i>sistema<br/>abbattimento</i>                 |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>E1</i>        | <i>cabina<br/>verniciatura</i> | <i>18000</i>               | <i>3</i>                | <i>COV 50<br/>PLV 3</i> | <i>filtro a pannelli<br/>tessuto paint stop</i> |

*In fase di integrazione l'azienda ha chiesto di ricomprendere nell'autorizzazione anche l'emissione del generatore di calore a gasolio, nella prospettiva futura di utilizzarlo nella fase di essiccamento per raggiungere temperature più alte di quelle ambiente.*

*Si tratta di un generatore da 105 kWt a gasolio e rientra punto 1.2 parte III allegato 1 degli allegati alla parte V del DLgs 152/06 che se utilizzato a scopo produttivo dovrà rispettare i seguenti limiti di emissione:*

*Polveri 150 mg/Nmc*

*Ossidi di Azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 500 mg/Nmc*

*Ossidi di Zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 1700 mg/Nmc(\*)*

*(\*) il valore si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di Zolfo uguale o inferiore a 1%*

## **CONCLUSIONI**

*Non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della presente istanza, nel rispetto dei limiti previsti".*

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del del 20/08/2024 prot. 217786, acquisita al prot. di Arpae PG/2024/150873 del 20/08/2024, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

*"In relazione alla richiesta in oggetto, valutata la documentazione inviataci (ns prot. 0124603 e 0124606 del 08/05/2024; ns. prot. 0155873 del 07/06/2024; ns prot. 0179315 del 03/07/2024), si esprime per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanita' Pubblica, parere favorevole".*

Con nota P.G.N. 19098 del 17/10/2024 acquisita al prot. di Arpae PG/2024/188039 del 17/10/2024, il Comune di Gambettola - Servizio Urbanistica ed Edilizia privata, a seguito di richiesta chiarimenti per difformità, concessione proroga da parte del Suap per richiesta del proponente, e risposta del proponente, ha espresso il parere favorevole di seguito riportato:

*"Con riferimento all'istanza di AUA, acquisita al protocollo comunale n. 8491 del 02/05/2024, e vista la Vostra nota registrata al prot. Com.le n.9198 del 11/05/2024;*

*vista la nostra comunicazione prot. 12768 del 04/07/2024 sulla destinazione urbanistica dell'area e sulla compatibilità urbanistica-edilizia, con contestuale richiesta di chiarimenti in merito ad una situazione dello stato di fatto dell'immobile difforme dai titoli edilizi;*

*Vista l'integrazione pervenuta in data 11/10/2024 con prot. 18805, con la quale il titolare dell'attività dichiara l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi in conformità ai titoli edilizi;*

Con la presente si conferma l'esito della verifica della destinazione urbanistica dell'area di che trattasi riportata in oggetto e il parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti e si comunica che:

il terreno sito in questo Comune e distinto al Catasto Terreni al Foglio 14 particella 577 è sottoposto alla seguente disciplina urbanistica:

nella prima variante al Regolamento Urbanistico Edilizio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/2017:

- è compreso dentro al territorio urbanizzato;
- è destinato ad **AMBITO SPECIALIZZATO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE** di cui all'allegato B - pregresso PRG art. 2.4.1, del RUE;
- è compreso in area sottoposta a "rischio di allagamento con tirante idrico fino a 50 cm".

Si comunica inoltre che:

1. l'immobile risulta edificato in virtù della Concessione Edilizia n. 278 del 19/02/1994 e successiva variante prot. 8501 del 18/05/1995;
2. l'immobile è dotato del Certificato di Agibilità prot. 1293 del 19/01/1996".

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione della relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra citata, ha ritenuto necessario specificare che, considerati gli esigui consumi di prodotti per verniciatura, i monitoraggi periodici alla emissione E01 debbano essere sostituiti dalla tenuta di un registro su cui annotare mensilmente i consumi di prodotti per verniciatura e il numero di giorni di funzionamento della cabina di verniciatura, tenuto conto di quanto indicato al punto "1. *Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole e altri oggetti in metallo con utilizzo di prodotti vernicianti e diluenti non superiore a 20 kg/giorno*" del Parere espresso dal CRIAER nella seduta del 27 Febbraio 1995.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Gambettola in data 02/05/2024, prot. 8491, acquisita al protocollo di Arpae PG/2024/83656 del 07/05/2024, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

**EMISSIONE C01 - BRUCIATORE A GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEL FORNO**  
(0,105 MW a gasolio)

proveniente da impianti, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera bb) punto 1. parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e smi e che sono attualmente individuati alla prima tabella del punto 1.2 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione dei monitoraggi periodici:

| Inquinante                                       | Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Polveri                                          | 150 mg/Nmc                                                |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 500 mg/Nmc                                                |

Il gasolio impiegato deve avere un contenuto di zolfo  $\leq 0,1\%$ ; in ogni caso, deve essere rispettato quanto disposto dall'allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.

#### D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di carrozzeria e riparazione di autoveicoli e verniciatura delle carrozzerie di autoveicoli **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

##### EMISSIONE E01 - CABINA DI VERNICIATURA E LAVAPISTOLE

Impianto di abbattimento a pavimento: Pannelli a tessuto in fibra di vetro Paint Stop

|                                                                         |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Portata massima                                                         | 18.000 | Nmc/h  |
| Altezza minima                                                          | 10     | m      |
| Durata                                                                  | 3      | h/g    |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti:                           |        |        |
| Polveri totali                                                          | 3      | mg/Nmc |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) | 50     | mg/Nmc |

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Gambettola, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione E01** con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E01** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa

in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E01** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 9. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti

monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

9. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. In sostituzione del monitoraggio periodico annuale della emissione E01, dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - devono essere annotati mensilmente i consumi di tutti i prodotti per verniciatura (diluente, fondo, vernice), validati dalle relative fatture di acquisto, e tali consumi non devono essere superiori a 20 kg/giorno e a 277 kg/anno;
  - deve essere annotato mensilmente il numero di giorni di funzionamento della cabina di verniciatura.
11. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
  - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
  - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di

depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

12. Ogni **interruzione del normale funzionamento** dell'**impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulla **emissione E01** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
  - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

13. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione  
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre

forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

| Condotti circolari |                             | Condotti rettangolari |                                                                     |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Diametro (metri)   | N° punti prelievo           | Lato minore (metri)   | N° punti prelievo                                                   |
| fino a 1m          | 1 punto                     | fino a 0,5m           | 1 punto al centro del lato                                          |
| da 1m a 2m         | 2 punti (posizionati a 90°) | da 0,5m a 1m          | 2 punti<br>al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| superiore a 2m     | 3 punti (posizionati a 60°) | superiore a 1m        | 3 punti                                                             |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

14. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota > 5 m e $\leq$ 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m               | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.                                                                                                                                                                        |

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.  
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
  - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
    - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
    - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
    - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
  - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
15. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

| Parametro/Inquinante                                               | Metodi di misura                                            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008                                           |
| Portata volumetrica,                                               | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto |

|                                                                         |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura e pressione di emissione                                    | sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)            |
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )                                              | UNI EN 14789:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici:<br>Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.) |
| Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )                                   | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)                                                                                      |
| Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)                              | UNI EN 14790:2017 (*)                                                                                                                 |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare                           | UNI EN 13284-1:2017 (*);<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3) |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) | UNI EN 12619:2013(*)                                                                                                                  |

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(\*\*) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *“Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”*, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

16. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della

durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **IMPATTO ACUSTICO**

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

## **PREMESSA**

Visto il Parere Acustico pervenuto al Comune in data 18.06.2024 – Prot. Com.le 11817 del 19.06.2024 – contenente Parere Favorevole (PROT. N.ro PGFC 112073/2024 del 18/06/2024), relativamente alla Documentazione di Impatto Acustico del 22.04.2024;

## **PRESCRIZIONI**

1. l'attività e tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale (artt. 3, 4 del DPR 14/11/1997), nel tempo di riferimento diurno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio.

Fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'autorità competente, al fine valutare di tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**